



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2001-2002

L'INAIL con la nota del 29 novembre 2001, che si trasmette di seguito, ha comunicato che per la prossima autoliquidazione, da effettuarsi entro il prossimo **18 febbraio 2002** (28 febbraio se presentata su supporto magnetico), il modello di denuncia dei dati retributivi afferenti l'anno 2001 potrà essere compilato sia **in lire**, indicando i dati retributivi riportati per intero, che **in euro**, con i dati retributivi arrotondati all'unità, barrando la casella inserita nel nuovo modello.

Accanto al modello principale esiste un modello supplementare, da utilizzare soltanto nel caso che il principale non sia sufficiente per indicare le diverse tipologie di esenzione.

Il versamento sul modello F24 dovrà essere sempre effettuato **in euro** con arrotondamento, secondo convenienza, al centesimo o all'unità di euro superiore, se i primi due decimali sono superiori a 49, diversamente l'arrotondamento avviene con l'unità di euro inferiore. In entrambi i casi nei campi predisposti dai decimali dovranno essere indicati due zeri.

I modelli (all.1 e 2) sono reperibili nel sito dell'Istituto www.inail.it, mentre insieme alla nota si trasmette l'allegato 3, relativo alle agevolazioni contributive.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'opuscolo "AUTOLIQUIDAZIONE PREMI € CONTRIBUTI ASSOCIATIVI", reperibile nel sito dell'Istituto.

SERVIZIO INAIL PRESSO L'API

L'INAIL di Brescia comunica che anche quest'anno ha attivato uno sportello presso la sede dell'API per svolgere i seguenti compiti:

- consegna delle denunce delle retribuzioni
- richieste di informazioni per la compilazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il calcolo del premio.

Lo sportello è aperto

**il giorno 18 febbraio 2002
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00**

NORMATIVA - ISTRUZIONI OPERATIVE

INAIL
DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Roma, 29 novembre 2001

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179

OGGETTO: Passaggio dalla lira all'euro. Riflessi sull'autoliquidazione 2001/2002.

Dal 1° gennaio 2002 - per effetto di quanto disposto dall'art. 16 del D. L.gs. 24 giugno 1998, n. 213 - l'Euro sostituirà obbligatoriamente la lira quale unità di conto.

Nell'annunciare l'emanazione di una prossima circolare sull'argomento, si anticipano con la presente i criteri da seguire per la prossima autoliquidazione dei premi in scadenza al 16 febbraio 2002 e, con l'occasione, le conseguenti modifiche apportate alla modulistica ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati a tal fine.

Denuncia delle retribuzioni.

La denuncia dei dati retributivi afferenti l'anno 2001 potrà essere effettuata, nei termini di legge (16 febbraio 2002 ovvero 28 febbraio 2002 se presentata su supporto magnetico), in lire o in euro.

Per tale adempimento dovrà essere utilizzata, qualunque sia la valuta prescelta, una nuova versione unificata del relativo modulo ([vedi all. 1](#)) che l'Istituto, come di consueto, farà pervenire tempestivamente a ciascun datore di lavoro con riferimento alle posizioni assicurative a lui intestate.

Nel fare rinvio, per le modalità di compilazione, all'opuscolo "AUTOLIQUIDAZIONE PREMI € CONTRIBUTI ASSOCIATIVI" di imminente pubblicazione, si fa rilevare come, rispetto alla precedente versione, le novità riguardino principalmente:

- l'impostazione in verticale del modulo e la conseguente sua articolazione in due colonne, il che consente, tra l'altro, di fornire, a chi ne faccia motivata richiesta, modulistica a trascinamento non prestampata da utilizzare per operazioni massive di elaborazione e stampa delle denunce in argomento;
- l'inserimento nella prima sezione di un apposito riquadro per l'indicazione, a cura del datore di lavoro, della valuta (lire o euro) in cui saranno espressi tutti i dati retributivi oggetto della dichiarazione;
- le modalità di indicazione dei dati retributivi, che:
 - qualora siano espressi in lire, dovranno essere riportati per intero senza alcun troncamento di cifre;
 - qualora siano espressi in euro, dovranno essere arrotondati all'unità, seguendo i criteri generali vigenti in materia e meglio specificati nell'opuscolo in corso di predisposizione;
- l'inserimento di una specifica sezione nella quale dovrà essere scomposto, distintamente per tipologie di agevolazione ([ved. all. 3](#)) e utilizzando i codici riportati sul retro del modulo, l'importo complessivo delle retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione eventualmente dichiarato. Qualora il numero delle righe della sezione dovesse rilevarsi insufficiente, sarà disponibile presso le Sedi INAIL uno specifico modulo supplementare ([all. 2](#));
- l'eliminazione dei campi già previsti nella precedente modulistica per l'indicazione dei dati relativi a:
 - totale complessivo per quadratura
 - totale premio per regolazione
 - totale premio per rata
 - totale premio dovuto
 - data presentazione

Calcolo e versamento dei premi.

In linea con quanto precedentemente previsto, i datori di lavoro che presentino la denuncia delle retribuzioni in lire potranno sviluppare in questa valuta anche i successivi conteggi per la determinazione di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione.

Resta ferma, in quest'ultimo caso, la necessità di convertire in euro, con arrotondamento alle due cifre decimali, l'importo finale risultante dai conteggi.

Coerentemente, la comunicazione delle basi di calcolo dei premi che l'Istituto trasmetterà ai datori di lavoro, insieme con l'altra modulistica di rito, sarà compilata sia in lire che in euro.

Informazioni più dettagliate sulle modalità di calcolo e di versamento dei premi verranno fornite con il citato opuscolo "AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI € CONTRIBUTI ASSOCIATIVI", presto consultabile anche sul sito www.inail.it

IL DIRETTORE GENERALE

[Fac-simileModello10SM-2001-2002.xls \(Allegato 1\)](#)

[Fac-simileModello10SM-2001-2002-suppl.xls \(Allegato 2\)](#)

[Normativa in tema di agevolazioni contributive \(Allegato 3\)](#)

|

Contratti di riallineamento retributivo.

L'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 1 a 6, stabilisce che alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n.236/A/2000 (quindi fino al 17 ottobre 2001), contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'art. 5 del decreto legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996 e successive modificazioni, è concesso per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni uno sgravio contributivo per i lavoratori mai denunciati agli enti previdenziali (comma 1).

Lo sgravio contributivo, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100% per il primo anno, dell'80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno e del 20% per il quinto anno (comma 2).

Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento per periodi e retribuzioni non denunciati è, invece, concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure sopraindicate (comma 3).

Lo sgravio viene applicato, con le cennate modalità, anche alle imprese che alla data di entrata in vigore della "Finanziaria 2001" avevano in corso il programma di riallineamento.

L'agevolazione è rivolta alle imprese (escluso il settore trasporti), operanti nelle zone individuate ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comunità europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia). Per usufruire di tale beneficio le imprese devono sottoscrivere con le associazioni imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, accordi territoriali ed aziendali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva.

Contratti di formazione e lavoro.

La Commissione dell'Unione Europea, con decisione dell'11.5.1999, rilevato che le agevolazioni previste dalle leggi n. 863/84, n. 407/90, n. 169/91, n. 451/94 e n. 196/97 non sono del tutto compatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, ha posto delle precise condizioni - soggettive ed oggettive - alle quali sono subordinate le riduzioni contributive in misura maggiore del 25% a favore dei datori di lavoro che assumono con CFL ovvero trasformano tali contratti in contratti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 196/97.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso dallo Stato italiano, in attesa del cui esito sussiste, peraltro, l'obbligo di uniformarsi alle direttive europee.

Pertanto, per le aziende che hanno usufruito o usufruiscono della riduzione del 25% (aziende localizzate in zone diverse dal Mezzogiorno) la misura del beneficio resta invariata, in quanto si tratta di agevolazione generalizzata che non falsa la concorrenza e che non può definirsi "aiuto".

Mentre, per poter continuare ad usufruire della riduzione contributiva in misura maggiore del 25%, i datori di lavoro che assumono dipendenti con CFL devono osservare, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- età e titolo di studio

le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età e levabili a 29 compresi per i lavoratori laureati;

- stato di disoccupazione di lunga durata

le assunzioni devono riguardare persone disoccupate da almeno un anno.

Per usufruire della riduzione contributiva pienamente agevolata, cioè per quelle situazioni per le quali ricorrono le condizioni fissate dalla Commissione europea (soggettive ed oggettive), i datori di lavoro non devono aver provveduto a riduzioni di organico nei 12 mesi precedenti e devono, inoltre, aver mantenuto in servizio (assumendoli con contratto a tempo indeterminato) almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione è scaduto nei 24 mesi precedenti.

Ove non ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive (età e stato di disoccupazione) fissate dall'UE per le varie tipologie, oltre alla misura generalizzata del 25% può essere concesso, su richiesta, l'aiuto secondo la regola del "de minimis", che consiste in un'ulteriore riduzione per un importo complessivo di 100.000 Euro nell'arco di un triennio.

Per poter usufruire di tale beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita dichiarazione (L. 15/68) attestante che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di fruizione dell'agevolazione contributiva, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura degli aiuti "de minimis" spettanti ai sensi della regola comunitaria.

Nei casi di trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, è richiesta dall'UE la condizione dell'incremento netto dell'occupazione (art. 15 della legge n.196/97) per poter beneficiare della riduzione in misura maggiore del 25% secondo le misure fissate per le diverse tipologie di aziende indicate nel prospetto più avanti riportato.

Inserimento lavorativo dei disabili.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13, prevede il beneficio della fiscalizzazione totale o parziale dei premi dovuti per ogni lavoratore assunto in base alla legge medesima dai datori di lavoro privati.

Le disposizioni trovano applicazione nei seguenti modi:

- fiscalizzazione totale - 100% - per la durata massima di otto anni, dei premi dovuti per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o altre minorazioni previste dalla norma;



- fiscalizzazione parziale - 50% - per la durata massima di cinque anni, dei premi dovuti per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o altre minorazioni previste dalla norma. Condizione essenziale per ottenere l'agevolazione contributiva da parte dei datori di lavoro è la stipula di apposita convenzione con gli Organismi regionali competenti.

Settore della pesca.

La legge 23 novembre 2000, n. 343, di conversione del D.L. n. 265/ 2000 e la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 11, hanno disposto in favore delle imprese, con dipendenti e senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari una riduzione del premio nel limite del 70 % per il periodo dal 26 novembre 2000 al 31 dicembre 2000 e per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Sostegno della maternità e paternità: sostituzione di lavoratori in astensione.

La legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10, prevede lo sgravio nella misura del 50% per i contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Le disposizioni trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Soggetti beneficiari sono:

- le aziende con meno di 20 dipendenti;
- le aziende nelle quali operano lavoratrici autonome (legge n. 546/1987), in caso di maternità delle stesse.

L'agevolazione contributiva viene applicata per un periodo massimo di 12 mesi e decorre a partire dal 28 marzo 2000.

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale.

L'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, stabilisce che alle aziende che occupano meno di 250 dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori e per un periodo non superiore a dodici mesi, un contributo pari al 50% dei premi assicurativi dovuti.

Ai fini della concessione del beneficio, sono stipulate convenzioni tra le Agenzie regionali per l'impiego, le Associazioni dei datori di lavoro e le Confederazioni sindacali dei dirigenti, mirate allo svolgimento di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro è cessato.

L'ammissione all'agevolazione contributiva è concessa dalle Agenzie per l'impiego, a seguito di istanza da parte delle aziende interessate, con proprio provvedimento motivato che verrà comunicato anche agli Istituti previdenziali.